



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2013
COM(2013) 420 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle
informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro
diffusione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

La presente relazione riesamina le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (d'ora in poi il "regolamento"), come previsto all'articolo 14.

La relazione riassume lo stato di avanzamento dell'attuazione del regolamento e i diversi sviluppi che si sono prodotti dal momento della sua adozione. Propone una revisione del quadro regolamentare per le parità di potere d'acquisto al fine di tenere conto di tali sviluppi e di allinearli con il trattato di Lisbona.

2. CONTESTO

Le parità di potere d'acquisto (PPA) sono degli indicatori delle differenze tra i livelli di prezzi tra i vari paesi. Esse indicano quante unità monetarie costa una certa quantità di beni e di servizi nei diversi paesi. Le PPA possono essere utilizzate come tassi di conversione delle monete al fine di convertire le spese espresse in moneta nazionale in una moneta comune fittizia (lo standard di potere d'acquisto, SPA) eliminando in tal modo l'effetto delle differenze tra i livelli di prezzo dei vari paesi.

Le loro principali utilizzazioni sono le seguenti:

- convertire gli aggregati dei conti nazionali in aggregati di volume comparabili. Più in particolare, le PPA possono essere utilizzati per confrontare il prodotto interno lordo (PIL) di vari paesi senza che le differenze tra i livelli dei prezzi tra i paesi influiscano sulle cifre;
- analizzare i livelli di prezzo relativi dei vari paesi. A tale scopo, si dividono le PPA per il tasso di cambio nominale corrente per ottenere un indice di livello dei prezzi (ILP) che esprime il livello dei prezzi di un dato paese in rapporto agli altri.

Le PPA hanno inoltre importanti utilizzazioni amministrative. Svolgono un ruolo nella definizione dei criteri di ammissibilità ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione. Il principale indicatore che determina l'ammissibilità ai Fondi strutturali è il PIL regionale per abitante deflazionato mediante le PPA, mentre per il Fondo di coesione è il reddito nazionale lordo (RNL) deflazionato mediante le PPA.

Il Fondo monetario internazionale (FMI) utilizza le PPA per determinare le quote di contributi dei suoi membri. La quota di contributo di un paese determina, tra l'altro,

le risorse finanziarie che è tenuto a fornire al FMI. Il peso del PIL deflazionato mediante le PPA nella formula di calcolo della quota di contributo è del 20%.

Eurostat produce le PPA annuali per 37 paesi: i 27 Stati membri dell'Unione europea, tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), un paese in via di adesione, quattro paesi candidati e due paesi candidati potenziali¹. La produzione delle PPA è un esercizio multilaterale che coinvolge gli Istituti nazionali di statistica dei paesi partecipanti, Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Questo esercizio è definito "programma PPA".

Eurostat produce le PPA dagli anni '70 ma solo dal 2007 il programma PPA è stato dotato di una solida base giuridica mediante un regolamento. Quest'ultimo codificava essenzialmente le prassi dell'epoca, garantendo una raccolta continua delle informazioni di base nonché il calcolo e la diffusione delle PPA. La sua principale novità è stata la messa a punto di un sistema formalizzato di controllo della qualità.

Dal 2007 il programma PPA ha subito delle evoluzioni. È stata introdotta una nuova metodologia o è sul punto di esserlo in vari settori importanti come l'istruzione, la salute, l'energia e le costruzioni (si veda il punto 4.2).

Il programma PPA è strettamente collegato al programma dei conti nazionali di Eurostat, considerando che esso si basa sul Sistema europeo dei conti (SEC). Anche l'adozione della versione 2010 del SEC e la sua attuazione nel 2014 si rifletterà nel programma PPA.

L'articolo 14 del regolamento stabilisce che le sue disposizioni saranno riesaminate cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Prevede inoltre che: "*Le disposizioni sono rivedute sulla base di una relazione della Commissione e di una proposta presentata al Parlamento europeo e al Consiglio*". La presente relazione propone che il regolamento sia rivisto e presenta vari suggerimenti a tale scopo.

3. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

3.1. Trasmissione delle informazioni di base

Tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi dell'EFTA rispettano pienamente i requisiti relativi alla trasmissione delle informazioni previsti dal regolamento in termini di esaustività delle informazioni, frequenza della trasmissione, termini previsti e rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'allegato I del regolamento.

Tutti i paesi in via di adesione e i paesi candidati (ad eccezione del Montenegro) rispettano già pienamente tali requisiti. Il Montenegro e i due paesi dei Balcani Occidentali che sono paesi candidati potenziali rispettano questi requisiti da mediamente a molto bene. Le principali carenze rilevate in questi paesi riguardano la fornitura di dati particolareggiati sui conti nazionali.

3.2. Calcolo e diffusione delle PPA

Eurostat calcola e diffonde le PPA su base annuale, in modo più frequente rispetto a quanto prevedano i requisiti minimi del regolamento. Le prime stime delle PPA per l'anno t sono pubblicate a giugno t+1, poi riviste nel dicembre t+1, nel dicembre t+2

¹ Il regolamento si applica evidentemente solo agli Stati membri e ai paesi dell'EFTA. Gli altri paesi partecipano nel quadro dei preparativi alla loro adesione o alla loro adesione potenziale.

e nel dicembre t+3 (stime finali). Queste PPA finali non sono più riviste, conformemente al regolamento.

Eurostat pubblica le PPA, gli indici di livello dei prezzi, gli indici di volume per abitante e vari altri indicatori per 60 categorie.

3.3. Manuale metodologico

Il regolamento prevede che Eurostat elabori un manuale metodologico e lo aggiorni. La prima versione del manuale metodologico di Eurostat e dell'OCSE sulle parità di potere d'acquisto ("Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities") è stato pubblicato nel 2006. Nel 2012, il Manuale è stato completamente rivisto e totalmente aggiornato per riflettere la metodologia più recente. È disponibile sul sito internet di Eurostat².

3.4. Controllo di qualità

Il regolamento (articolo 7) ha introdotto un sistema formale di controllo della qualità nel programma PPA. Tutti i paesi hanno fornito un insieme strutturato di documenti sulle fonti e sui metodi che utilizzano per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di base. Questi documenti consistono in una relazione su ciascuna indagine concernente i prezzi dei beni di consumo (si veda la sezione 5 dell'allegato I del regolamento), nonché un "inventario" delle fonti e dei metodi che fornisce una descrizione esaustiva del modo in cui il regolamento è stato attuato (si veda il punto 5.3.1 dell'allegato I del regolamento). Per questi due tipi di documenti, la struttura è prevista nel regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto. Questo regolamento della Commissione era previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

Eurostat ha iniziato le valutazioni formali delle pratiche utilizzate degli Stati membri nel 2011 (si veda il punto 5.3.2 dell'allegato I del regolamento), dopo un periodo durante il quale i paesi hanno redatto il loro inventario. Alla fine del 2012, 10 paesi erano stati visitati e valutati. Le relazioni di valutazione sono disponibili sul sito internet di Eurostat. Queste valutazioni comprendono un'analisi approfondita delle fonti e dei metodi utilizzati da ciascun paese, nonché una verifica della loro conformità con il regolamento e con il manuale metodologico.

3.5. Finanziamento

Le PPA sono essenzialmente statistiche *internazionali* e la loro utilità nazionale è limitata. Per questo motivo l'articolo 13 del regolamento prevede che gli Stati membri ricevano un contributo finanziario della Commissione. Tale contributo è pari ad un massimo del 70% dei costi che, secondo le regole della Commissione in materia di sovvenzioni, sono ammissibili.

La Commissione propone di mantenere questo sostegno finanziario che è necessario per garantire la sostenibilità del programma PPA.

² Si veda: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-12-023/EN/KS-RA-12-023-EN.PDF.

4. SVILUPPI DAL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

4.1. Esame continuo

Un esame continuo del programma PPA è stato effettuato nel 2010 nel contesto del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità di Eurostat. Questo esame continuo consisteva in una inchiesta presso gli utilizzatori, un'inchiesta presso i partner (essenzialmente gli Istituti nazionali di statistica) e un'autovalutazione da parte di Eurostat. La sintesi della relazione finale è disponibile su sito internet di Eurostat³.

L'esame ha concluso che gli utilizzatori e i partner ritenevano che le PPA calcolate e pubblicate fossero di buona qualità. Afferma infatti quanto segue:

“La produzione di PPA europee si basa sul regolamento PPA, e ciò consente un elevato livello di armonizzazione dei dati PPA. La raccolta dei dati si fonda inoltre su una base metodologica solida nonché su definizioni e nomenclature europee e internazionali ben consolidate. I lavori nel quadro del programma PPA sono organizzati, coordinati e guidati efficacemente da Eurostat e dall'OCSE. Il carico statistico di risposta imposto agli individui e alle imprese non sono particolarmente onerosi. L'utilizzazione di applicativi software comuni per la gestione dell'elenco di articoli e per la raccolta e validazione dei dati, nonché di standard di trasmissione dei dati, facilitano notevolmente il lavoro di Eurostat e dei suoi partner.”

La relazione sull'esame comprendeva una serie di raccomandazioni cui Eurostat ha dato seguito.

4.2. Nuova metodologia in settori particolari

La metodologia di confronto dei prezzi e dei volumi dei vari beni e servizi tra i paesi è in costante evoluzione.

- Nel settore *dell'istruzione*, Eurostat ha introdotto una nuova metodologia nel 2008. Essa misura il volume di produzione direttamente, invece di basare le PPA sui prezzi degli input (come il salario degli insegnanti). Questo metodo è applicato per le PPA degli anni di riferimento a partire dal 2005.
- Per la *salute*, una nuova metodologia messa a punto congiuntamente con l'OCSE dovrà essere introdotta nel 2013 per gli anni di riferimento 2010 e seguenti. Questo nuovo metodo si basa sulla valutazione di quasi-prezzi per una serie di trattamenti medici standard.
- Per il settore delle *costruzioni*, l'implementazione dell'indagine è stata modificata nel 2010 ripartendo la raccolta di dati su un periodo di due anni, riducendo al tempo stesso il numero di progetti di costruzione il cui prezzo deve essere rilevato.
- Infine, nel settore *dell'energia* (più specificamente del consumo di gas e di elettricità), Eurostat sfrutta le sinergie con le Statistiche sul prezzo dell'energia⁴.

Il miglioramento della metodologia è in corso e sarà proseguito. Ogni volta che un nuovo metodo è introdotto, tuttavia, vi è un'interruzione nelle serie storiche delle PPA, considerando che i dati che precedono l'innovazione non sono più strettamente

³ Si veda:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/documents/PPP%20Final%20Report_Executive%20Summary_0.pdf.

⁴ Le nuove metodologie sono spiegate in dettagli nel manuale PPA rivisto.

confrontabili con i dati stabiliti dopo di essa⁵. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento stabilisce che le PPA finali pubblicate non sono in generale oggetto di revisione. Questo articolo impedisce di fatto ad Eurostat di fornire un migliore servizio agli utilizzatori, cosa che sarebbe possibile se il nuovo metodo fosse applicato retroattivamente alle serie quanto più indietro possibile. Per questo motivo la presente relazione propone di studiare la possibilità di rendere più flessibile la politica di revisione prevista dal regolamento.

L'adozione della nuova metodologia in ciascun settore richiede l'adeguamento della classificazione delle posizioni di base dell'allegato II del regolamento.

4.3. Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP)

Ai fini del calcolo delle PPA, le spese di consumo delle famiglie sono suddivise in categorie sulla base della Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP).

La versione della COICOP adottata a livello internazionale si arresta a livello della classe (quattro cifre). Ciò non è sufficientemente dettagliato per alcune applicazioni statistiche e, di conseguenza, esistono diverse versioni della COICOP a livello delle sottoclassi (cinque cifre).

Nell'ambito dell'Unione europea, sono state elaborate tre versioni a cinque cifre della COICOP: una per le Indagini sui bilanci delle famiglie (IBF), una per l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) e una per le PPA. Queste tre versioni non sono identiche e ciò pregiudica la comparabilità tra questi domini statistici. L'armonizzazione della COICOP-PPA e della COICOP-IPCA è particolarmente importante per il programma PPA: essa migliorerà la qualità delle estrapolazioni di PPA da anni con indagini ad anni senza indagini, realizzate mediante l'IPCA.

Nel 2010, Eurostat ha iniziato ad elaborare una versione a cinque cifre della COICOP da utilizzare per tutte le statistiche di Eurostat. Questo procedimento si è limitato al livello delle sottoclassi. Le modifiche al livello delle classi dovrebbero essere discusse nel quadro di una revisione più ampia che coinvolge la Divisione Statistiche delle Nazioni Unite, la responsabile della COICOP. L'obiettivo a livello delle sottoclassi è di elaborare una classificazione principale con la definizione di sottoclassi conformi alle esigenze del programma PPA, del programma IPCA e dell'IBF. Il processo si è concluso nel 2012. La classificazione deve essere introdotta per l'IPCA, le PPA e l'IBF entro il 2014/2015.

L'armonizzazione della COICOP-PPA e della COICOP-IPCA dovrebbe portare ad un migliore allineamento tra le posizioni di base delle PPA e i loro estrapolatori IPCA. Dovrebbe inoltre garantire una migliore coerenza nella presentazione dei risultati delle PPA e degli IPCA e, forse, negli stessi risultati. Non sarà infine più necessario raccogliere separatamente le informazioni sugli indici dei prezzi al consumo nella classificazione COICOP-PPA, come avviene attualmente, e ciò ridurrà il carico statistico per i vari paesi.

L'introduzione della COICOP a cinque cifre armonizzata nell'esercizio PPA richiede un adattamento della classificazione delle posizioni di base che figurano nell'allegato II del regolamento.

⁵ È per questo motivo che un indicatore di validità "b" (per "break in series") che segnala un'interruzione delle serie è aggiunto ai dati del 2005 sulla base di dati di diffusione di Eurostat per tutte le variabili che sono interessate dall'introduzione del nuovo metodo per l'istruzione.

4.4. Sistema europeo dei conti 2010

Il regolamento garantisce, all'articolo 2, paragrafo 2, che le definizioni utilizzate nel programma PPA siano pienamente conformi a quelle del Sistema europeo dei conti del 1995 (SEC 95)⁶. Il SEC 95 è in corso di aggiornamento e un nuovo regolamento SEC ("SEC 2010") sarà applicato dagli Stati membri a partire dal settembre 2014.

Il SEC 2010 mantiene il quadro di riferimento teorico del sistema che sostituirà. Non vi saranno divergenze essenziali rispetto al passato, ma si avranno in ogni caso cambiamenti nella formazione lorda di capitale fisso in conseguenza delle modifiche che sono state apportate alla classificazione delle immobilizzazioni materiali.

Il cambiamento più importante a tale proposito è la riclassificazione delle spese per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e per i sistemi d'arma militari come spese per capitale fissi da inserire nella formazione del capitale. Precedentemente queste spese erano trattate come consumo intermedio. L'estensione del limite dei beni per includere le spese di R&S alzerà il valore della formazione lorda di capitale fisso e del PIL. L'inclusione delle spese per i sistemi d'arma militari aumenterà il valore della formazione lorda di capitale fisso e, in minore misura, il valore del PIL, ma ridurrà inoltre il livello dei servizi collettivi, considerando che essi sono stimati come la somma dei loro costi di produzione, di cui il consumo intermedio fa parte.

L'inclusione della R&S e dei sistemi d'arma militari nella formazione lorda di capitale fisso richiede l'adeguamento della classificazione delle posizioni di base che figurano nell'allegato II del regolamento.

4.5. Classificazione dei prodotti associata alle attività (CPA)

La CPA 2008 è l'ultima versione della Classificazione dei prodotti associata alle attività. Si tratta di una revisione della CPA 2002, a sua volta revisione della CPA 96. La CPA 96 è la versione che è stata utilizzata nell'allegato II del regolamento per definire le categorie di spese che rientrano nella formazione lorda di capitale fisso. La CPA 2008 è stata introdotta nei conti nazionali degli Stati membri nel 2011. È pertanto necessaria una revisione dell'allegato II del regolamento per allineare la classificazione delle PPA sulla nuova CPA 2008.

4.6. Trattato di Lisbona

Il regolamento deve inoltre essere adattato per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Devono essere in particolare rivisti gli articoli sulla "comitatologia" (articoli 11 e 12) per allinearli sulle nuove procedure.

5. CONCLUSIONE

Il regolamento PPA ha garantito l'affidabilità e la qualità delle PPA pubblicate da Eurostat. Tuttavia il riassunto, presentato nelle pagine precedenti, degli sviluppi che si sono prodotti dall'adozione del regolamento nel 2007 evidenzia la necessità di un generale aggiornamento per riflettere le prassi e i requisiti giuridici attuali.

Per questo motivo la Commissione prevede di proporre, nel 2013, una revisione del quadro regolamentare per le PPA (compresa la classificazione che figura nell'allegato II) al fine di renderlo conforme alle disposizioni del trattato di Lisbona e di riflettere gli sviluppi di questi ultimi cinque anni.

⁶ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.